



Codice Etico

Allegato 2 al Modello Organizzativo Integrato di ANIASA - Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio, della Sharing Mobility e dell'Automotive Digital

Aggiornato al 4.12.2023

Rev. 1.00

INDICE

Premessa	1
I Destinatari del Codice Etico	1
SEZIONE I: PRINCIPI E REGOLE DA OSSERVARE	2
Art. 1 - Osservanza delle leggi e delle norme applicabili	2
Art. 2 - Integrità e Trasparenza	2
Art. 3 - Imparzialità.....	2
Art. 4 - Ripudio di violenze e discriminazioni	3
Art. 5 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione	3
Art. 6 - Omaggi e regalie	4
Art. 7 - Rapporti con i Terzi Destinatari. Contrasto al riciclaggio	5
Art. 8 - Doveri di riservatezza.....	5
Art. 9 - Tutela dell'ambiente di lavoro	6
Art. 10 - Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	7
Art. 11 - Attività di amministrazione, contabilità e finanza.....	7
Art. 12 - La tutela della concorrenza e del mercato	8
Art. 13 - Attività collaterali	8
SEZIONE II: IL CONTROLLO SUL RISPETTO E SULL'ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO E DI	
COMPORTAMENTO	8
Art. 14 - Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza.....	8
Art. 15 – Il Sistema Disciplinare	9

Premessa

ANIASA - Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio, della Sharing Mobility e dell'Automotive Digital (**'ANIASA o 'Associazione'**) è l'associazione che rappresenta, nel sistema Confindustria, le imprese che svolgono attività di noleggio veicoli, car sharing e servizi collegati alla mobilità.

Nel suo operato, ANIASA si ispira ai più elevati standard etici e, pertanto, con il presente Codice Etico intende ribadire ed esplicitare formalmente i propri valori etici e principi comportamentali di riferimento, con l'obiettivo di promuovere la massima correttezza della condotta di tutti coloro che operano in nome o per conto dell'Associazione.

Il Codice fa parte del Modello Organizzativo Integrato (**'Modello Intergrato'**) adottato da ANIASA ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (**'Decreto'**), nonché al fine di promuovere la compliance con la normativa in materia di tutela della concorrenza e del mercato (**'Normativa Antitrust'**), e costituisce uno dei protocolli volti a prevenire la commissione dei reati previsti dal medesimo Decreto e delle condotte in contrasto con la Normativa Antitrust (**'Condotte Rilevanti'**).

I Destinatari del Codice Etico

1. Il Codice Etico si applica a tutti coloro (di seguito, i **'Destinatari'**) che operano in nome e/o per conto di ANIASA, inclusi:
 - il Presidente e i membri degli organi dell'Associazione (Assemblea, Assemblee di Sezione, Consiglio Generale, Probiviri, Collegio dei Revisori, Organismo di Vigilanza);
 - il Direttore Generale;
 - il personale dipendente;
 - tutti gli altri soggetti che, pur esterni all'Associazione, operano in nome e/o per conto di quest'ultima (ad es., fornitori, appaltatori, rappresentanti, consulenti, professionisti esterni; di seguito, collettivamente indicati **'Terzi Destinatari'**).
2. Tutti i Destinatari devono assicurare il rispetto dei principi e delle previsioni del presente Codice Etico. In difetto, troveranno applicazione le previsioni del Sistema Disciplinare e della contrattazione collettiva, ove applicabili.

SEZIONE I: PRINCIPI E REGOLE DA OSSERVARE

Art. 1 - Osservanza delle leggi e delle norme applicabili

1. È fatto obbligo a tutti i Destinatari di garantire il rispetto della legislazione vigente e delle norme applicabili, nonché del Modello Integrato e del presente Codice Etico che ne è parte.
2. Il fatto di agire nell'interesse di ANIASA non potrà in alcun modo giustificare una condotta non conforme alla normativa, legislativa o regolamentare, applicabile.

Art. 2 - Integrità e Trasparenza

1. Nell'ambito delle attività svolte in nome o per conto dell'Associazione, è necessario assicurare l'integrità e la trasparenza massime del proprio comportamento, ricordando che per ANIASA i valori di lealtà, correttezza, imparzialità ed onestà costituiscono principi primari ed imprescindibili a cui deve ispirarsi la condotta dei Destinatari.
2. Tutte le attività devono essere svolte con adeguato impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare l'immagine dell'Associazione.
3. È necessario che in tutte le comunicazioni, le dichiarazioni – anche fiscali - ed i documenti dell'Associazione siano riportate informazioni veritiere, complete e trasparenti, cercando di promuoverne la comprensione da parte dei relativi fruitori. In particolare, occorre fornire una rappresentazione esaustiva e corretta della situazione organizzativa, economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione, anche ai fini del regolare adempimento degli obblighi contributivi e retributivi.

Art. 3 - Imparzialità

1. I Destinatari devono operare con imparzialità ed evitare situazioni caratterizzate da “conflitti di interesse”, intendendosi per tali quelle in cui gli interessi o le attività personali condizionino, o possano condizionare, la capacità di operare nel totale interesse di ANIASA. In quest'ottica, devono essere considerate anche le situazioni che coinvolgano familiari, parenti, amici o conoscenti.
2. In presenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, è necessario astenersi dall'attività e darne tempestiva informazione al Presidente o al Consiglio Generale o all'Organismo di Vigilanza o all'organo dell'Associazione del quale si è componenti.

Art. 4 - Ripudio di violenze e discriminazioni

1. ANIASA condanna fermamente qualsiasi condotta di matrice violenta sulle persone e sulle cose. Sono, pertanto, da considerarsi vietati anche gli insulti e le offese che siano idonei a ledere la reputazione di altre persone o organizzazioni.
2. ANIASA crede fermamente nell'uguaglianza delle persone e nel diritto di ciascun individuo ad un trattamento equo e non discriminatorio. I Destinatari devono quindi astenersi da qualsiasi comportamento o condotta che possa costituire una forma di discriminazione per motivi di sesso, razza, orientamento sessuale, stato di salute, nazionalità, origine territoriale o etnica, opinioni politiche, credenze religiose.

Art. 5 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. Occorre riservare la massima attenzione e cura ai rapporti con gli esponenti delle Pubbliche Amministrazioni, intendendosi in tale categoria includere anche i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio.
2. È necessario assicurare i più elevati standard di integrità, trasparenza, correttezza ed onestà nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, essendo vietato qualsiasi comportamento volto ad influenzare indebitamente ed in qualsiasi modo le decisioni della Pubblica Amministrazione.
3. Nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione è espressamente vietato:
 - a. cercare di influenzare impropriamente le decisioni della Pubblica Amministrazione o di determinarle con violenza, minaccia o inganno;
 - b. proporre opportunità di impiego e/o commerciali dalle quali possano derivare vantaggi, per sé o per altri, ai dipendenti della Pubblica Amministrazione o ai loro parenti o affini;
 - c. sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
 - d. farsi rappresentare da un soggetto terzo, qualora si possano creare conflitti di interesse;
 - e. assumere alle dipendenze di ANIASA ex impiegati della Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità Europee che nei precedenti cinque anni abbiano adottato decisioni rilevanti sulla posizione dell'Associazione;
 - f. rendere, indurre o favorire dichiarazioni mendaci nei confronti della Pubblica Amministrazione o comunque dinanzi l'Autorità Giudiziaria.

4. Nell'ambito di verifiche, ispezioni o controlli della Pubblica Autorità, occorre assicurare la necessaria collaborazione delle risorse interessate, la massima trasparenza nonché il rispetto del Codice di Comportamento di ANIASA.
5. È in ogni caso necessario assicurare la completezza, la coerenza e la veridicità di tutti i documenti e le informazioni fornite alla Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo a quelli volti all'ottenimento di pagamenti per opere o attività eseguite o comunque di autorizzazioni, concessioni, licenze, ecc. connessi all'attività dell'Associazione.

Art. 6 - Omaggi e regalie

1. ANIASA ripudia con decisione qualsiasi forma di corruzione, sia attiva che passiva, nei rapporti con gli interlocutori pubblici e gli interlocutori privati, i quali devono essere improntati ai più elevati standard di integrità, onestà, correttezza e trasparenza.
2. A tal fine, è fatto divieto ai Destinatari di offrire o promettere anche indirettamente tramite soggetti terzi, denaro o altre utilità (a titolo esemplificativo, beni, servizi, prestazioni, omaggi, favori, anche in termini di opportunità di impiego) in relazione a rapporti intrattenuti con esponenti della Pubblica Amministrazione - italiana o di Istituzioni o Paesi terzi – o con interlocutori privati (ad es., fornitori, esponenti delle imprese associate, ecc.), per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità. In ogni caso, qualora i Destinatari ricevano una richiesta di denaro o altra utilità da esponenti della Pubblica Amministrazione sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al proprio referente o al Consiglio Generale.
3. Analogamente, è fatto divieto ai Destinatari, nell'ambito o comunque con riferimento alle attività svolte in nome e/o per conto dell'Associazione, di accettare denaro o altre utilità, come sopra definite, in via diretta o indiretta dai propri interlocutori, pubblici o privati.
4. Le uniche eccezione ai suddetti divieti riguardano gli omaggi, i benefici e gli atti di cortesia di **modico valore** – intendendosi per tali quelli con un valore economico non superiore a **Euro 150,00** – che, in quanto tali, non pregiudichino l'integrità e l'autonomia di giudizio delle parti e non possano essere interpretati come strumento per ottenere vantaggi in modo improprio. Qualora ricorrano tali presupposti, è comunque necessario garantire la tracciabilità documentale dell'iniziativa.

Art. 7 - Rapporti con i Terzi Destinatari. Contrasto al riciclaggio

1. I Destinatari devono assicurare il rispetto dei principi di integrità, trasparenza e non discriminazione anche nell'ambito dei rapporti con i fornitori dell'Associazione, dovendosi garantire che:
 - le forniture, gli appalti e le consulenze siano motivati da effettive esigenze di ANIASA;
 - il procedimento di selezione dei fornitori e degli appaltatori sia improntato alla massima trasparenza ed imparzialità, nell'ottica di contemperare l'economicità della scelta, intesa quale massimo vantaggio economico per ANIASA, con l'esigenza di assicurare l'elevato standard qualitativo dei beni o dei servizi forniti/appaltati;
 - i rapporti con i fornitori e gli appaltatori devono essere improntati al principio della buona fede contrattuale e della corretta esecuzione delle obbligazioni reciproche.
2. In particolare, ANIASA si impegna a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa o commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti in fatti di terrorismo, così come a non finanziare o comunque agevolare alcuna attività di questi.
3. Con riferimento al settore delle transazioni commerciali, il personale ha l'obbligo di dotarsi degli strumenti e di adottare le cautele opportune per garantirne la trasparenza e la correttezza. A tal fine, è necessario porre particolare attenzione alle regole di seguito elencate:
 - a. tutti gli incarichi devono essere redatti per iscritto, con la puntuale indicazione dell'oggetto dell'incarico e del corrispettivo convenzionalmente pattuito;
 - b. deve essere sempre verificata la coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine di pagamento ed il soggetto che incassa le relative somme;
 - c. deve essere garantito il rispetto delle prassi interne in materia di controllo dei flussi finanziari e di selezione dei fornitori.

Art. 8 - Doveri di riservatezza

1. È fatto divieto ai Destinatari di divulgare notizie di atti e provvedimenti

dell'Associazione, prima che gli stessi siano formalizzati e comunicati alle parti interessate. In particolare, non è consentito divulgare informazioni o notizie apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, che non siano oggetto di pubblicazione, salvo specifica autorizzazione del Consiglio Generale o del Presidente.

Art. 9 - Tutela dell'ambiente di lavoro

1. Il personale è una componente indispensabile per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione e ne viene favorito lo sviluppo e la crescita, creando le condizioni per lo sviluppo delle loro potenzialità.
2. I Destinatari devono impegnarsi a:
 - interagire lealmente e costruttivamente secondo canoni di trasparenza, correttezza, massima collaborazione, dialogo, rispetto e disponibilità nel confronto di tutte le risorse interne;
 - collaborare alla crescita costante e continua di tutte le risorse interne;
 - assicurare massima riservatezza in merito a tutte le informazioni e notizie acquisite, nell'esercizio della propria attività.
3. ANIASA riconosce come fondamentale l'esigenza di tutela della personalità individuale in ogni sua forma e offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo, basato su criteri di merito, disconoscendo e ripudiando ogni discriminazione. In questo senso, l'Associazione salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica, e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona. Non sono ammesse molestie di alcun tipo e devono essere evitati comportamenti e discorsi che possano turbare la sensibilità della persona.
4. È, inoltre, da ritenersi vietata l'utilizzazione, a qualsiasi titolo, di risorse prive di regolare e valido permesso di soggiorno.
5. ANIASA è inoltre attenta all'impatto ambientale della propria attività e le risorse umane sono sensibilizzate su tale tema. In particolare, l'Associazione riconosce l'esigenza di contribuire, per quanto nelle proprie possibilità, alla salvaguardia dell'ambiente sia mediante il rispetto della normativa vigente, sia attraverso il costante monitoraggio delle proprie attività.

Art. 10 - Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

1. In materia di salute e sicurezza sul lavoro, le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, sono assunte ed attuate sulla base dei seguenti principi e criteri fondamentali:
 - evitare i rischi;
 - valutare i rischi che non possono essere evitati;
 - combattere i rischi alla fonte;
 - adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
 - tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
 - sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
 - programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
 - dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.
2. Tali principi sono utilizzati da ANIASA per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, comprese le attività di prevenzione dei rischi, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.
3. È, inoltre, necessario che i Destinatari prestino attenzione alla salute e sicurezza proprie e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, e contribuiscano, nei limiti dei propri compiti e responsabilità, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Art. 11 - Attività di amministrazione, contabilità e finanza

1. I sistemi interni contabili, i risultati finanziari e le registrazioni contabili devono rispecchiare fedelmente le operazioni svolte da ANIASA, così come la sua posizione finanziaria e le transazioni sottostanti. La contabilità interna deve rispettare i principi di contabilità di legge e generalmente accettati. Tutte le poste attive e passive devono essere correttamente riportate nei libri contabili.
2. Nell'ambito delle operazioni e delle transazioni svolte in nome e/o per conto

dell'Associazione, è importante tenere conto dei seguenti principi:

- a. ogni operazione e transazione deve essere legittima, coerente e congrua;
 - b. è opportuno che le azioni e le operazioni abbiano una registrazione adeguata e che sia possibile la verifica del relativo processo di decisione, di autorizzazione e di attuazione;
 - c. per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione.
3. È naturalmente vietato falsificare o alterare documenti, così come registrare informazioni non verificate o non veritiere.

Art. 12 - La tutela della concorrenza e del mercato

1. ANIASA riconosce la libertà di concorrenza come valore fondante delle attività dell'associazione.
2. I Destinatari sono tenuti ad un impegno, continuo e duraturo, al rispetto delle norme a tutela della concorrenza nonché alla stringente osservanza delle misure di antitrust compliance definite in ambito associativo.

Art. 13 - Attività collaterali

1. Non è consentito svolgere, tanto meno in privato, attività o tenere comportamenti che possano ledere l'immagine dell'Associazione o che incidano sul corretto svolgimento delle funzioni affidate da ANIASA.
2. Le strutture ed i beni di ANIASA devono essere destinati esclusivamente all'espletamento delle funzioni assegnate.

SEZIONE II: IL CONTROLLO SUL RISPETTO E SULL'ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Art. 14 - Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza

1. Il compito di vigilare sull'adeguatezza e sul rispetto del Codice, così come del

- Modello Integrato, spetta all'Organismo di Vigilanza dell'Associazione ('OdV').
2. Tutti i Destinatari hanno l'obbligo di collaborare con l'OdV nel corso delle attività di verifica e vigilanza da questi espletate, fornendo le informazioni, i dati e le notizie richieste.
 3. I Destinatari possono, inoltre, rivolgersi all'OdV per qualsiasi chiarimento o delucidazione concernente l'interpretazione o l'applicazione del Modello Integrato e del Codice, incluso per ciò che attiene la legittimità di un determinato comportamento o decisione.

Art. 15 – Il Sistema Disciplinare

1. Nei casi di violazione del Modello, incluso il presente Codice, troverà applicazione il Sistema Disciplinare adottato da ANIASA e facente parte del Modello Integrato.
2. L'osservanza del Codice è da considerarsi parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dei dipendenti ai sensi per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2104 del cod. civ. La violazione delle norme del Codice potrà, pertanto, costituire inadempimento grave alle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro e fonte di illecito civile, con ogni conseguente responsabilità personale, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure di cui all'art. 7 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dei contratti collettivi di lavoro.
3. Analogamente, ANIASA si riserva di tutelare i propri interessi in ogni sede competente avverso i Terzi Destinatari che abbiano violato le norme del Codice a loro destinate e che abbiano formato oggetto di pattuizione contrattuale con l'Associazione.